Seduta del 24 febbraio 2022

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 10:40 il Senato Accademico dell'U.M.G. si è riunito a seguito di convocazione, presso l'Aula G1 –Livello 0, Corpo G- Campus Universitario di Germaneto, per trattare gli argomenti di cui al seguente:

### Ordine del Giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente.
- 2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.
- 3. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2022/2023.
- 4. Verbale del PQA dell'08.02.2022: successive determinazioni.
- 5. Regolamenti.
- 6. Convenzioni.
- 7. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.
- 8. Provvedimenti per la didattica.
- 9. Provvedimenti per il personale.
- 10. Provvedimenti per gli studenti.
- 11. Provvedimenti per la ricerca.
- 12. Provvedimenti per la formazione post-laurea.
- 13. Patrocini dell'Ateneo per eventi culturali.
- 14. Varie ed eventuali.

### Sono presenti i Signori:

Prof. Geremia Romano	Presidente del Senato Accademico
I IOI. CICICIIIA ROIIIAIIO	i restucine dei senato Accadenneo

Prof. Giovambattista De Sarro Rettore

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento

Prof. Francesco Luzza Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia Prof.ssa Donatella Paolino Rappresentante professori I fascia Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia Prof. Maurizio Morelli Rappresentante professori II fascia

Dott.ssa Valeria Maria Morittu Rappresentante ricercatori

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico – Amministrativo

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti Sig. Emanuele Pasquale Scigliano Rappresentante degli studenti

E' altresì presente in modalità di videoconferenza:

Dott. Paolo Nicosia Rappresentante ricercatori

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, Dott. Roberto Sigilli.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti da trattare.

**OMISSIS** 

Seduta del 24 febbraio 2022

#### **OMISSIS**

# 5.3 Proposta di modifica del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010.

In riferimento al Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, in atto vigente il Presidente rappresenta al Consesso la necessità di apportare alcune modifiche agli artt. 2, 3, 7, 8 e 9 del predetto regolamento, come di seguito riportato.

A questo punto il Presidente cede la parola al Prof. Pujia il quale illustra le proposte di modifica precisando che le stesse sono state suggerite a seguito di un confronto, svoltosi in data 02 febbraio 2022, con i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio dell'Area Bio-Medica-Farmaceutica al quale ha partecipato anche il Magnifico Rettore; in particolar modo è stata rappresentata l'esigenza che i Presidenti di Consiglio di Corso di Studio partecipino alle Commissione di selezione dei docenti a contratto e che sia rafforzato il peso del loro parere per il rinnovo dell'incarico.

Artt. 2, 3, 7, 8 e 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, vigente.

#### Art. 2

## Programmazione e Modalità di copertura degli insegnamenti

*(...)* 

2. Gli organismi didattici proponenti, sentiti anche i Coordinatori dei Corsi di studio, una volta completata l'attribuzione degli affidamenti degli insegnamenti ai sensi dell'art. 23, comma 2, primo periodo ai professori di I e II fascia in servizio presso l'Ateneo ed ai soggetti destinatari di bandi riservati, evidenziano con delibera motivata l'eventuale necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità esterne cui affidare gli incarichi di insegnamento e di altre attività didattiche. (...)

#### Art. 3

### Procedure di valutazione comparativa

*(...)* 

6. Le domande, debitamente documentate, sono valutate da una commissione nominata dal Rettore su indicazione della struttura didattica proponente il bando, costituita da almeno tre docenti o ricercatori di ruolo. L'anzidetta struttura didattica dovrà, ove possibile, proporre anche un membro supplente. Della Commissione dovrà far parte in ogni caso almeno un docente di prima o seconda fascia.

Proposta di modifica degli artt. 2, 3, 7, 8 e 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010

#### Art. 2

## Programmazione e Modalità di copertura degli insegnamenti

*(...)* 

2. Gli organismi didattici proponenti, sentiti anche i Coordinatori dei Corsi i Presidenti dei Consigli di Corso di studio, una volta completata l'attribuzione degli affidamenti degli insegnamenti ai sensi dell'art. 23, comma 2, primo periodo ai professori di I e II fascia in servizio presso l'Ateneo ed ai soggetti destinatari di bandi riservati, evidenziano con delibera motivata l'eventuale necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità esterne cui affidare gli incarichi di insegnamento e di altre attività didattiche.

*(...)* 

#### Art. 3

### Procedure di valutazione comparativa

(...)

6. Le domande, debitamente documentate, sono valutate da una commissione nominata dal Rettore su indicazione della struttura didattica proponente il bando, costituita da almeno tre docenti o ricercatori di ruolo. L'anzidetta struttura didattica dovrà, ove possibile, proporre anche un membro supplente.

Della Commissione dovrà far parte in ogni caso il Presidente del Consiglio di Corso di Studio presso il quale si svolgerà l'insegnamento o Docente da lui delegato ed almeno un docente di prima o seconda fascia.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2

Seduta del 24 febbraio 2022

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del presente regolamento, la Commissione dovrà essere costituita, almeno nella maggioranza dei suoi componenti, da docenti (professori e, eventualmente, ricercatori) del Settore/i Scientifico Disciplinare/i indicato/i nel bando o, in alternativa, da docenti del Settore Concorsuale o, in mancanza, del Macro-settore di riferimento. La valutazione dovrà contenere un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, da riportare nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.

del presente regolamento, la Commissione dovrà essere costituita, almeno nella maggioranza dei suoi componenti, da docenti (professori e, eventualmente, ricercatori) del Settore/i Scientifico Disciplinare/i indicato/i nel bando o, in alternativa, da docenti del Settore Concorsuale o, in mancanza, del Macro-settore di riferimento. La valutazione dovrà contenere un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, da riportare nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.

*(...)* 

#### Art. 7

## Diritti e doveri dei soggetti incaricati

- 1. Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dalla struttura didattica competente, i titolari di incarichi di insegnamento svolgono le attività didattiche previste dal corso, compresa la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell'anno accademico di riferimento. Possono, inoltre:
- far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura didattica competente e nell'anno accademico di riferimento;
- seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università;
- svolgere ogni altra attività prevista dall'incarico.
- 2. Sono tenuti a partecipare, dietro invito, alle riunioni interne stabilite dalle strutture didattiche competenti.

*(...)* 

#### Art. 7

#### Diritti e doveri dei soggetti incaricati

- 1. Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dalla struttura didattica competente, i titolari di incarichi di insegnamento svolgono le attività didattiche previste dal corso, compresa la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell'anno accademico di riferimento. Possono, inoltre:
- far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura didattica competente e nell'anno accademico di riferimento;
- seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università;
- svolgere ogni altra attività prevista dall'incarico.
- 2. Sono tenuti a partecipare, dietro invito, alle riunioni interne stabilite dalle strutture didattiche competenti-del Consiglio di Corso di Studio seppure in funzione consultiva. Sono tenuti a conformarsi agli obiettivi indicati dagli organi collegiali relativamente alla attività didattica ed in particolare a conseguire l'approvazione del programma di Insegnamento, da Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Sono tenuti a seguire il corso di pedagogia organizzato dall'Ateneo. Il mancato rispetto dei suddetti doveri comporta il mancato rinnovo dell'incarico.

### Art. 8 Durata, valutazione e rinnovo

Art. 8 Durata, valutazione e rinnovo

Seduta del 24 febbraio 2022

- 1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta, su richiesta della struttura didattica competente, che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.
- 2. Nel caso in cui il soggetto incaricato riceva, nelle forme e nei modi individuati dalle procedure dell'Università, una valutazione negativa sull'attività svolta, non potrà partecipare alle procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento e relative all'anno accademico immediatamente successivo, per il medesimo settore disciplinare.

*(...)* 

- 1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni. previo della copertura finanziaria accertamento valutazione positiva dell'attività svolta da parte del Presidente del Consiglio di Corso di Studio, su richiesta della struttura didattica competente, che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.
- 2. Nel caso in cui il soggetto incaricato **non** riceva, nelle forme e nei modi individuati dalle procedure dell'Università, una valutazione negativa positiva sull'attività svolta, non potrà partecipare alle procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento e relative all'anno accademico immediatamente successivo, per il medesimo settore disciplinare.
- 2-bis. Il soggetto incaricato non potrà, altresì, partecipare alle procedure selettive di cui al comma 2, nel caso in cui non abbia rispettato i doveri di cui all'art. 7 commi 1 e 2.

(...)

## Art. 9 Risoluzione del rapporto

- 1. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
- Ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati:
- violazione del regime delle incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- Violazione del Codice di Comportamento U.M.G..
- 2. Nei casi di gravi inadempienze o nei casi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, l'incarico può essere risolto dal Rettore su richiesta circostanziata della struttura didattica competente.

## Art. 9 Risoluzione del rapporto

- 1. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
- Ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati:
- violazione del regime delle incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- Violazione del Codice di Comportamento U.M.G..
- 2. Nei casi di gravi inadempienze o nei casi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, l'incarico può essere risolto dal Rettore su richiesta circostanziata della struttura didattica competente.
- 3. Il Consiglio di Corso di Studio, su proposta motivata del Presidente, può richiedere l'immediata risoluzione del contratto in caso di comportamenti ritenuti non appropriati nei confronti degli studenti.

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all'unanimità esprime una valutazione preliminare positiva in merito alle sopra riportate modifiche degli artt. 2, 3, 7, 8 e 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010.

Seduta del 24 febbraio 2022

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata.

**OMISSIS**